

STATUTO

LP3 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORREMAGGIORE FG CORSO
ITALIA 31

Numero REA: FG - 335250

Codice fiscale: 04528160718

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

particolare, ai sensi dell'art. 82 c.5 del D.Lgs 117/17, degli articoli 19 e 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, dell'art.11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, e del D.M. 22 dicembre 1997 (pubblicato sulla G.U. n.302 del 30 dicembre 1977) e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 4 del D.Lgs. 117/17, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposta di bollo per il presente atto, relative copie conformi, atti, documenti e istanze conseguenti; a tal fine gli stessi componenti dichiarano che la Cooperativa Sociale è costituita nel rispetto delle disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n.381 e per quanto compatibile delle norme del D.Lgs. 112/17 ed è quindi considerata indipendentemente, dai requisiti di cui all'articolo 2513 C.C., cooperativa a mutualità prevalente, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione, nonché Impresa Sociale.

Le norme relative al funzionamento della società sono regolate dagli articoli qui di seguito riportati, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale e degli altri elementi essenziali per la cooperativa.

STATUTO DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) Denominazione - E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della Legge n.381 del 08/11/1991,

della Legge Regionale Puglia 21/1993 così come modificata
dalla Legge Regionale Puglia 2/2002 e dal D.Lgs. 112/2017,
senza scopo di lucro, denominata:

"LP3 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Articolo 2) Sede - La cooperativa ha sede legale nel Comune di
TORREMAGGIORE (FG).

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni dell'organo
amministrativo, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi
secondarie, filiali succursali ed uffici in tutto il terri-
torio nazionale ed all'estero.

Articolo 3) Durata - La cooperativa ha durata fino al trentuno
dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata
una o più volte per decisione dei soci.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministra-
zione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute
di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi pe-
riferici provinciali o regionali nel cui territorio di com-
petenza ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di
categoria o di settore.

TITOLO - II SCOPO

Articolo 4) Scopo - La Cooperativa operando nel rispetto dei
principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'intere-
sse generale della comunità alla promozione umana e al-
l'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento
di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di

servizi) finalizzate in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112.

La Cooperativa acquisisce di diritto la qualifica di Impresa Sociale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs 112/2017 ed integrata le attività di interesse generale previste dall'art. 2, comma 1, lettere d), e), f), i), k), l), o), p), q), r), t), u) e v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci, nonché avvalersi di soci volontari.

Articolo 5) Oggetto - Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, la Società Cooperativa si propone come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Servizi e attività finalizzati all'inserimento o al rein-

serimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e in generale di soggetti svantaggiati definiti tali dalla normativa vigente.

2. Attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime e seconde a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici.

3. Attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (a titolo esemplificativo spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, nebulizzazioni, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, ecc.)

4. Attività di studio, consulenza, progettazione - avvalendosi, ove richiesto, di soggetti muniti dei prescritti titoli professionali - ed intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale.

5. Pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mense, attività di pulizia e sorveglianza agli alunni nelle scuole.

6. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, defoglia-

zione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente.

7. Sgombero e pulizia di locali, cantine, sottotetti.

8. Pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti ed aeromobili.

9. Gestione servizi di lavanderie, lavanolo, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, Enti pubblici e Privati.

10. Esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, potature, arredo urbano.

11. Coltivazioni e lavorazioni agricole in genere, su fondi della Cooperativa o di terzi, in particolare con progetti di agricoltura sociale.

12. Allevamento.

13. Gestione di canili, gattili, e ricoveri di animali di ogni specie.

14. Gestione self service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti pubblici e Privati.

15. Esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generale e speciali di cucina e ristorazione.

16. Consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale ecosostenibile.
17. Servizi ausiliari (a titolo esemplificativo: bidellaggio, appoggio handicap, pre/post scuola) nelle scuole di ogni ordine e grado.
18. Servizi di portierato.
19. Servizi di guardaroba.
20. Agenzie di viaggi e servizi turistici in genere.
21. Esercizio, gestione e servizi annessi di: alberghi, casa vacanze, case per ferie, colonie, campeggi, arenili, ostelli, aziende turistiche e agrituristiche, circoli.
22. Alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
23. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
24. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
25. Autotrasporto merci e animali per conto terzi.
26. Servizi di fattorinaggio.
27. Autotrasporto persone con o senza autista in forma singola e collettiva.
28. Gestione linee in concessione a servizi scolastici, sociali ed aziendali.
29. Gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli a-

eroporti.

30. Traslochi e trasporti sia ordinari che speciali.

31. Servizio postale privato, corrieri e trasporti postali.

32. Servizi alle merci e bagagli in aeroporti, interporti, e stazioni ferroviarie.

33. Gestione di merci conto terzi, in propri ed altrui magazzini.

34. Gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita.

35. Nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci.

36. Lavori e manutenzioni edili, stradali, meccanici e manutenzioni in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e gasdotti.

37. Lavori di piccola manutenzione con interventi da lattoniere-idraulico, fabbro, falegname, vetraio.

38. Tinteggiature e verniciature di qualsiasi tipo.

39. Installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale.

40. Installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di:

a. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici

a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b. impianti trasmissione dati, telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c. impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

d. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;

e. impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

f. impianti di protezione antincendio.

41. Montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere.

42. Gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere.

43. Montaggio e smontaggio di seggi e sezioni elettorali.

44. Organizzazione e gestione di eventi musicali culturali ed espositivi.

45. Attività culturali (attività editoriale di libri e giornali, produzione di attività teatrali, televisive, cinemato-

grafiche, pubblicitarie e multimediali in genere).

46. Gestione impianti sportivi e ricreativi.

47. Promozione e gestione di centri di incontro, locali pubblici e privati, manifestazioni, feste e dibattiti.

48. Organizzazione di eventi ed attività ludiche, ricreative e culturali, nel campo dell'arte e dello spettacolo, di rappresentazioni storiche, teatrali e musicali.

49. Servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

50. Servizi di punti informativi turistici, gestione di servizi museali e teatrali;

51. Catalogazione dei beni culturali.

52. Gestione, catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi.

53. Fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario.

54. Servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle

biblioteche e negli archivi.

55. Allestimento e gestione di laboratori di tipo artigianale e/o artistico per la produzione e vendita di beni e servizi.

56. Promozione e conduzione di corsi di formazione, anche professionale, e di momenti informativi/formativi che forniscano ai partecipanti strumenti idonei al reinserimento sociale e lavorativo, eventualmente anche finanziati con contributi dell'U.E. o del F.S.E., di Enti Pubblici e/o Privati in genere.

57. Attività di impaginazione di testi ed elaborazione siti web.

58. Servizi cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni.

59. Tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali.

60. Fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale.

61. Servizio di rilevazione generale delle utenze.

62. Lettura contatori gas, acqua, elettricità.

63. Servizio di gestione di acquedotti rurali, compresa la bollettazione, fatturazione, incasso, manutenzione e rilevazione o ogni altra attività utile;

64. Servizio di distribuzione e recapito bollette e cartelle.

65. Vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici.

66. Servizi di affissione e riscossioni tributi per affissioni.
67. Rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo.
68. Erogazione di servizi in proprio e di supporto alle imprese, quali: coworking, telesoccorso, call center, gestione mailing, banche dati, archiviazione dati, registrazione convegni, volantinaggio e ogni altro servizio che possa essere esternalizzato.
69. Svolgere attività di commercio sia all'ingrosso che al dettaglio, sia alimentare che non alimentare;
70. Svolgere attività edili in genere, comprese le attività di supporto;
71. Gestione ed installazione di pannelli fotovoltaici e di comunità energetiche;
72. Sicurezza e organizzazione grandi eventi e feste patronali
73. Gestione di corsi di formazione anche mediante la creazione di un ente di formazione.
74. concorrere ad aste pubbliche e private, gare d'appalto, a licitazione e trattative private e stipulare convenzioni e accordi come previsto dalla legge;
75. gestione di stabilimenti balneari o servizi annessi.
76. Gestione di attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
77. Ogni altra attività consentita dalla legge.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e di promozione del movimento cooperativo.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile.

La società può altresì assumere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni in società miste (pubblico/privato), in società diverse dalle Cooperative, o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà inoltre:

- a. concorrere ad aste pubbliche e private, gare d'appalto, a licitazione e trattative private e stipulare convenzioni e accordi come previsto dalla legge;
- b. promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fasce deboli" in genere;
- c. gestire aziende in proprietà o in affitto aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcheggi, strutture ricettive, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di eventi, immobili, fondi agricoli;

- d. gestire attività' e servizi ad enti pubblici e a privati;
- e. costituire ed organizzare laboratori permanenti per la produzione o lavorazione o la vendita di articoli in stoffa, maglia, ceramica, peltro, plastica, resina, cuoio, legno, ferro, corda, vimini, carta, assumendo lavorazioni in proprio o per conto di altre industrie;
- f. gestire attività di conservazione e trasformazione di prodotti in proprio o acquistati;
- g. gestire lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- h. gestire attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- i. acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;
- j. aderire a consorzi di tutela agricola e distretti del cibo;
- k. promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo per italiani e stranieri sia utilizzando fondi pubblici che attraverso finanziamenti privati.

La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività ricollegabile alle attività di interesse generale di cui all'art. 2 Dlgs 112/2017, ovvero:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e infor-

mazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque, sia indirettamente di che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b. Dare adesione e partecipazione agli Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c. Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia altra forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d. La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di pre-

videnza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

e. Agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i socie gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui o partecipazione;

f. Curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

g. Organizzare e gestire corsi di formazione professionali destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani, ex detenuti e persone svantaggiate.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La cooperativa potrà consorziarsi ad altre cooperative con attività affini per rendere più efficace la propria azione o che abbiano finalità che possano concorrere direttamente e strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali.

La cooperativa operando in un ambito coperto, da segreto professionale adopererà tutti i sistemi e gli accorgimenti

idonei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la situazione clinica del soggetto.

Articolo 6) - Requisiti mutualistici La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 4).

L'Organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-

operazione quanto residua al patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Articolo 7) Regolamenti - I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 N.142 e successive modifiche, un regolamento interno disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni.

Articolo 8) Capitale sociale - Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) ciascuna.

Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero).

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'articolo 2525, comma 2° del Codice Civile.

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'Organo amministrativo.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o azioni dei soci sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9) Patrimonio della società - Strumenti di finanziamenti - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente

dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 del Codice civile.

TITOLO IV - SOCI

Articolo 10) Soci - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

A. Soci operatori

Possono essere soci operatori coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Possono essere soci anche Enti, Enti del terzo Settore e Persone giuridiche.

B. Soci volontari

Possono essere soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della Cooperativa e saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 8/11/1991, n.381 e per quanto compatibile dal D.Lgs. 112/2017; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono essere ammesse le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, e attivamente col-

laborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Articolo 11) Ammissione dei soci - Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di amministrazione.

La domanda deve contenere:

a) nome; b) cognome; c) data e luogo di nascita; d) residenza; e) codice fiscale del richiedente; f) l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente articolo 10; g) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere; h) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci; i) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle altre deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dallo statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica

svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 12) Doveri dei soci - Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
 - b) a impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali competenti;
 - c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.
- La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica

cui sono tenuti i soci.

Articolo 13) Trasferibilità della quota e vincoli - Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa.

In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo amministrativo, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente Statuto titolo per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Articolo 14) Perdita della qualità di socio - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi:

- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci.

Articolo 15) Recesso - Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

cio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'organo amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 16) Morte del socio - In caso di morte del socio l'erede ha il diritto alla liquidazione della quota.

Articolo 17) Esclusione dei soci - Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'Organo amministrativo, il socio che:

- 1-abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2-si trovi nella situazione prevista dall'articolo 2531 del Codice civile;
- 3-con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società ostacolando il conseguimento del-

l'oggetto sociale;

4-da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società;

5-svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

6-non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

7-in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commesse anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

8-senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso d'Assemblea ordinaria.

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunica-

zione, previo tentativo di conciliazione.

Articolo 18) Scioglimento del rapporto sociale - Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Articolo 19) Liquidazione della quota di capitale sociale - Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata a norma dell'articolo 2535 del Codice Civile, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società ai fondi mutualistici.

L'Organo amministrativo liquiderà la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote

sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo svolgimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Articolo 20) Gli organi della società - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 21) Assemblea dei soci - Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno un mese nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata, e può farsi rappresentare per delega da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale.

Possono essere convocate anche altrove, purchè in Italia e purchè il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.

La società, in base alla previsione dell'art. 2370 comma 4 del cc, prevede lo svolgimento delle assemblee in modalità telematica. Tale attività è disciplinata dal regolamento generale

o da apposito regolamento interno.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) lettera o telegramma o raccomandata o PEC inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali o equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- c) lettera semplice, inviata o consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento dal vice Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di impedimento di entrambi l'Assemblea designa il Presidente.

Articolo 22) L'Assemblea ordinaria - L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina il Presidente e il Vice-Presidente, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino a un massimo di tre;
- nomina gli amministratori;

-nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;

-nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

-delibera sulla domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte o amministrativo;

-delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dall'organo amministrativo;

-delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo statuto o sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

-approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla usura dell'esercizio.

Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'Assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza o mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci che siano stati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezza posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23) L'assemblea straordinaria - L'assemblea straordinaria:

delibera sulla modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 24) Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

-in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che

rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

-in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

-in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, presenti o rappresentati in assemblea;

-in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 25) Organo di amministrazione: composizione.

La società cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.

Articolo 26) Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

È vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-

stratori.

Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al Consiglio d'Amministrazione spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente ed ai consi-

glieri delegati, se nominati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 27) Rappresentanza legale.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.

Art. 27 Organo di controllo - La cooperativa può nominare, ai

sensi dell'art. 2477, c.1, un organo di controllo, collegiale o monocratico o un revisore, funzionanti a norma di legge.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VI - ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Articolo 28) Il bilancio di esercizio - Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori all'organo di controllo, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori. Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1 - il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori;

2 - una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 59/1992;

3 - del residuo, una quota per la rivalutazione delle quote

del capitale sociale;

4 - del residuo, una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 del Codice civile.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del Codice civile.

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo svolgimento.

In deroga a quanto precede, l'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai numeri 1 e 2 del precedente comma.

Articolo 29) I ristorni - I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto

economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di obbligazioni di nuova costituzione;
4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30) Scioglimento - La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2484 del Codice civile esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge 59/1992.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31) Liquidatore e norma di rinvio - In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori

indicandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle vigenti norme sulla cooperativa a mutualità prevalente ed a quelle sulla società a responsabilità limitata, in quanto applicabili.

Il presente atto è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su ventiquattro pagine, compresa parte della presente fin qui, di fogli sei e di esso io notaio ho dato lettura alle parti comparenti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono, unitamente a me notaio, alle ore diciassette e minuti trenta.

Firmato: Cristina Coppola, Navazio Marianna Sara, Pagliaro Marika, Matteo Priore, Giuseppe Pio Piergiovanni, Donato Caroprese segue sigillo.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Foggia autorizzata con provvedimento prot. n. 9138/98/2T estesa agli atti e/o documenti trasmessi per via telematica con provv. prot. 9973/575/2001 del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Dir. Reg.le per la Puglia Sez. Staccata di Foggia.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.